DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;

c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito».

Versione in vigore dal 12 novembre 2022, non più in vigore dal 5 gennaio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-riordino-delle-attribuzioni-dei-2022/art-1-modifiche-all-articolo-2-del-decreto-legislativo-30-luglio-1999-n-300/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it